DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013 – ANNO 2025 –

ENTI PUBBLICI (1)

La sottoscritta BUSELLATO ANNA nata a VALDAGNO il 03/04/1985 con riferimento all'incarico di RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO rivestito presso IL COMUNE DI RECOARO TERME, conferito con provvedimento/atto DECRETO DEL SINDACO N. 9054 del 29/07/2021, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di attifalsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs.n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITA'** (2) disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

[X] di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013 (3);

- art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013 (4);

---

(1) Art. 1 d.lgs. n. 39/2013
2. Ai fini del presente decreto si intende:
b) per "*enti pubblici*": "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziatidalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

(2) Art. 20 d.lgs. n. 39/2013
1."All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dicui al presente decreto."
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

(3) Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
1."A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del librosecondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di *amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale elocale*; c) gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti didiritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

(4) Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolatio finanziati
1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazioneo dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate ocomunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di *amministratore diente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale*; c) gli *incarichi dirigenziali esterni*, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,*negli enti pubblici* che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

- art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 (5);

- art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 (6);

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'** (7)disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

[X] di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 (8);

- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013 (9);

---

(5) Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale
1."A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovveronell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppuresiano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte diuno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di *amministratore di ente pubblico di livelloregionale*".

(6) Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale
2."A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della formaassociativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio diuna provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesimapopolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente oamministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessaregione, non possono essere conferiti: c) gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".*

(7) Art. 20 d.lgs. n. 39/2013
2."Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dicui al presente decreto."

(8) Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attivitàprofessionali
2."Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli *incarichi diamministratore negli enti pubblici* e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sonoincompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata ocomunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

(9) Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organidi indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli *incarichi di amministratore di ente pubblico dilivello nazionale, regionale e locale,* sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale* sonoincompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o diuna forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratoredelegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti odi una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli *incarichi di amministratore di ente pubblico di livelloprovinciale o comunale* sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o dellaforma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013 (10).

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presentedichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "AmministrazioneTrasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

La sottoscritta si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Recoaro Terme, 10/01/2025

Dott.ssa Anna Busellato
(documento firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Anna Busellato
Data: 10/01/2025 11:23:45

---

comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresinella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti didiritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o diforme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

(10) Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazionistatali, regionali e locali
1. "Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllopubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzonella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corsodell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferitol'incarico.
2. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, negli *enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblicodi livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio deiministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, *negli enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblicodi livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o diuna forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli *incarichi dirigenziali, interni e esterni*, nelle pubbliche amministrazioni, negli *enti pubblici* e negli enti di diritto privato in controllo pubblicodi livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o diuna forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che haconferito l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessaregione".

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e firmaautografa. Parimenti non sarà pubblicato alcun documento di riconoscimento.